

Legge Regionale 18 gennaio 1991, n. 2. (1)

«Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1991».

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato per legge e, comunque, non oltre il 28 febbraio 1991, il Bilancio Finanziario 1991, secondo gli stati di previsione e con le modalità e prescrizioni previste nel relativo disegno di legge all' esame del Consiglio Regionale.

Articolo 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 127, Il comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 18 gennaio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

(1) La presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 4 del 28 gennaio 1991, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 189 della medesima legge.